

Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile
Area Verde
Servizio Verde Pubblico
GP
0/B

2019 01714/046

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

21 maggio 2019

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre il Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Maria LAPIETRA
Paola PISANO

Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO
Alberto UNIA

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Marco GIUSTA e Francesca Paola LEON.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: REGOLAMENTO BENI COMUNI. PATTO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TORINO, PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA E DELL'IMMOBILE EX CASA DEL CUSTODE DEL PARCO.

APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Unia di concerto con l'Assessore Giusta.

Con deliberazione dell'11 gennaio 2016 (mecc. 2015 01778/070), esecutiva dal 25 gennaio 2016, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento n. 375 sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani (in seguito: Regolamento Beni comuni).

La definizione di "beni comuni" è quella consolidata nella dottrina giuridica: per beni comuni urbani si intendono "i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione".

Con la dizione "cittadini attivi" si intendono invece "tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani".

Il Parco della Rimembranza, sito nel territorio comunale collinare, è un luogo molto apprezzato dalla cittadinanza torinese e di elevato valore storico e simbolico, per la presenza di migliaia di targhe commemorative, poste su pali di legno e distribuite lungo i viali del parco, a memoria dei caduti della Grande Guerra, nonché per la sua struttura originariamente voluta come *Arboretum*, ossia raccolta di alberi provenienti da varie nazioni del mondo; un luogo piacevole per passeggiare, imparare e ricordare.

Nei pressi dell'ingresso superiore al parco della Rimembranza (in seguito: Parco), in strada della Vetta al Colle della Maddalena, è sito uno stabile, di un piano fuori terra e uno seminterrato, comprensivo di uno spazio aperto circostante delimitato da una recinzione, in precedenza adibito ad alloggio di custodia e attualmente inutilizzato, anche a seguito della richiesta da parte dell'ASL di non prevedervi usi residenziali, a causa delle onde magnetiche quotidiane emanate dai ripetitori presenti a poca distanza.

L'Associazione Nazionale Alpini – sezione di Torino, con sede in via Balangero 17, 10149, Torino, C.F. 97561280013 e P.IVA 08875770011 (in seguito: ANA), in occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, ha inviato alla Città una proposta, conservata agli atti, per realizzare all'interno dello stabile succitato una mostra, per ricordare quanto avvenuto in quegli anni di guerra. Inoltre, in considerazione delle attività di manutenzione che l'ANA, fin dal 1988, ha sempre svolto e tuttora svolge, a titolo volontario, per la manutenzione delle targhe commemorative dei 4900 caduti torinesi della Grande Guerra, siti nel Parco della Rimembranza (si veda in particolare la deliberazione della Giunta Comunale del 3 maggio 2011, mecc. 2011 02530/046, esecutiva dal 17 maggio 2011, che ha approvato

l'avvio degli interventi di miglioramento ambientale e ripristino di manufatti commemorativi nel Parco della Rimembranza), ha richiesto alla Città la stipula di un Patto di Collaborazione, ai sensi del succitato Regolamento n. 375, per la realizzazione di un Punto di documentazione e informazione sul Parco della Rimembranza, comprensivo di una mostra sulla Grande Guerra, e di locali per il rimessaggio degli attrezzi necessari alla manutenzione del parco.

Con comunicazione del 16 marzo 2018 l'Assessorato alla Cultura ha riconosciuto all'attività di conservazione della memoria degli avvenimenti della Grande Guerra, come da progetto presentato dall'ANA, "un rilievo culturale e storico".

Nelle more della stipula di un Patto di Collaborazione, con determinazione dirigenziale dell'Area Patrimonio n. 372 (mecc. 2018 42963/131), approvata il 19 giugno 2018, lo stabile di cui sopra è stato messo a disposizione dell'ANA, per 6 mesi, con rapporto di concessione temporanea ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 27 maggio 2008 (mecc. 2008 03025/008), esecutiva dal 10 giugno 2008, che ha approvato la disciplina degli utilizzi temporanei aventi finalità di interesse generale di locali di proprietà comunale.

Con la sottoscrizione di un disciplinare da parte dell'ANA che ha regolamentato i rapporti relativi a tale utilizzo temporaneo, in data 15 giugno i locali sono stati consegnati per l'utilizzo provvisorio e interinale per il periodo dal 19 giugno al 18 dicembre 2018.

Con determinazione dirigenziale n. 821 del 19 dicembre 2018 (mecc. 2018 45953/131), tale assegnazione temporanea è stata prorogata fino al 18 marzo 2019.

Nel frattempo, verificata l'opportunità di sostenere tale richiesta, anche in considerazione dell'importante apporto che l'ANA svolge anche all'interno delle attività di Protezione Civile della Città, si è dato avvio alla procedura prevista dal Regolamento Beni comuni, e in particolare dall'art. 10 "*Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi*", che prevede la presentazione della proposta di collaborazione al Gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'art. 7 comma 2, lo svolgimento di una pre-istruttoria, l'individuazione dell'ufficio competente e la predisposizione da parte del Dirigente competente, verificata la fattibilità tecnica, degli atti necessari all'adozione della presente deliberazione.

A seguito di incontri tenutisi tra l'ANA e la Città, la proposta è stata aggiornata e prevede:

- la realizzazione, in continuità con quanto già realizzato nel corso del 2018 e citato in premessa, nei locali dell'ex casa del custode del Parco, di un punto permanente di informazione e formazione (per visitatori del parco e scolaresche) sul Parco, sulla Grande Guerra e sull'Arboretum Taurinense;
- il proseguimento dell'attività di volontariato per la manutenzione dei pali e delle targhe dei Caduti, con la possibilità di stoccare nel seminterrato dei locali dell'ex casa del custode i materiali e le attrezzature necessarie;
- la realizzazione, a cura dell'ANA, in continuità con il passato, della manifestazione commemorativa dei Caduti (già consolidata) il 3 novembre di ogni anno, nel parco della Rimembranza, piazzale Timavo;
- la progettazione e posa sulla sommità del Colle della Maddalena, nel piazzale del Faro

della Vittoria, di una tavola di orientamento sul panorama della Città e delle Alpi;

- la progettazione e realizzazione di altre attività e azioni di tipo promozionale, divulgativo, ambientale e sociale, per migliorare la conoscenza e la fruizione del Parco e favorire il volontariato.

Si ritiene che la proposta presentata sia in sintonia con gli intendimenti della Città, consenta di garantire e migliorare la fruizione collettiva del bene, valorizzare e ampliare la conoscenza del Parco della Rimembranza, realizzando un'esperienza adatta al luogo e alla sua vocazione, nonché migliorativa dell'aspetto estetico e funzionale dell'area.

D'altra parte, l'alternativa alla proposta pervenuta è rappresentata dal permanere della condizione di abbandono del bene, almeno in via temporanea, con i conseguenti costi e svalutazioni derivanti dall'ammaloramento dello stesso, nonché con i rischi (patrimoniali ed economici) di un'abusiva occupazione dello stabile.

Il Regolamento Beni comuni, all'art. 16 comma 3, consente, nell'ambito della stipula dei Patti di collaborazione, di attribuire vantaggi economici, quali l'uso gratuito di immobili di proprietà comunale (lettera a), l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze (lettera b) e l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni (lettera c).

L'uso gratuito dell'immobile è insito nell'attribuzione a tale immobile della valenza di bene ai fini del Regolamento n. 375 e nella proposta pervenuta.

Inoltre, in applicazione dell'art. 13 del Regolamento Beni comuni succitati, verrà applicata l'esenzione del canone ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257) per la manifestazione del 3 novembre, per la posa della tavola di orientamento al panorama della Città succitati.

Per quanto concerne le manutenzioni, dato atto che la Città ha di recente provveduto al rifacimento del tetto dell'immobile ex casa del custode, si ritiene di assumere unicamente la manutenzione straordinaria del bene, la quale è già oggi in capo alla Città, mentre si ritiene di attribuire all'ANA le spese relative alla manutenzione ordinaria, in quanto connessa all'uso dell'immobile e alla conduzione del centro.

Infine, la Città per garantire la realizzazione del presente Patto prevede per tutta la durata del Patto di collaborazione di tenere a proprio carico le spese relative ai consumi idrici, stimati inferiori ai 35 mc/anno (utenza della città con numero 0010036132 e contatore n. 551500082), e quelle per i consumi elettrici, fino ad un massimo di Euro 5.100/anno, come da costi storici sostenuti dalla Città fino ad oggi, collegati al POD IT001E01977825 aumentati di un massimo di 1.000,00 Euro; la Città richiederà all'Associazione, che installerà dei subcontatori per il monitoraggio dei consumi, di rimborsare la spesa che si rivelasse superiore.

A tale proposito, la presente deliberazione è sottoposta al Visto Utenze.

Si dà atto che è stata sentita la Commissione Consiliare permanente, come previsto dall'art. 9 del Regolamento 375, in data 8 maggio 2019.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, come previsto dall'art. 10 comma 5 del Regolamento Beni comuni, per le motivazioni espresse in narrativa che qui interamente si richiamano, le linee di indirizzo per la stipulazione di un Patto di Collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione del Parco della Rimembranza e dell'immobile ex casa del custode del Parco, da realizzarsi sino al 31 dicembre 2027 tra la Città di Torino e l'Associazione Nazionale Alpini – sezione di Torino, con sede in via Balangero 17, 10149, TORINO, C.F. 97561280013 e P.IVA 08875770011, secondo lo schema, comprensivo di allegati A e B, che si allega al presente atto che forma parte integrante del presente provvedimento (**all. 1**);
- 2) di approvare, come previsto dall'art. 10 comma 5 del Regolamento Beni comuni, l'attribuzione di vantaggi economici all'ANA, come descritti nella narrativa che qui integralmente si richiama, ponendo in particolare in capo alla città i costi derivanti dai consumi idrici, stimati inferiori ai 35 mc/anno (utenza della città numero 0010036132 e contatore n. 551500082), e quelle per i consumi elettrici, collegati al POD IT001E01977825, fino ad un massimo di Euro 1.000,00/anno (da aggiungere ai costi storici sostenuti dalla Città fino ad oggi, pari a circa Euro 4.100,00); la Città richiederà all'Associazione, che installerà dei subcontatori per il monitoraggio dei consumi, di rimborsare la spesa che si rivelasse superiore;
- 3) di individuare nel Dirigente dell'Area Verde della Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile il dirigente delegato alla conclusione del patto di collaborazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 comma 5 del Regolamento Beni comuni e dall'art. 27 c. 2 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino;
- 4) di dare atto che, prima della stipulazione, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Regolamento

Beni Comuni, la proposta di patto verrà pubblicata per 15 giorni, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, nei termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti;

- 5) di dare atto che al di fuori dei costi di utenze citati al punto 2), il Patto di Collaborazione non produce ulteriori costi a carico della città. Pertanto, il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico di cui alla Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 05288/128) del 16 ottobre 2012, come risulta da apposita dichiarazione allegata (all. 2).

Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città. Le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012 vengono, pertanto, derogate, in via eccezionale, in relazione alle motivazioni di cui al presente provvedimento. E' stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità fornitori così come da validazione notificata il 16 aprile 2019;

- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per consentire la continuità con la precedente concessione temporanea e, nel più breve tempo possibile, data anche la concomitanza della stagione primaverile, l'avvio delle attività oggetto della presente deliberazione nel Parco della Rimembranza.

L'Assessore
alle Politiche per l'Ambiente, Energia, Qualità
dell'aria, Verde e Tutela animali
Alberto Unia

L'Assessore
al Decentramento e Periferie
Marco Giusta

Il Direttore
Divisione Ambiente,
Verde e Protezione Civile
Claudio Lamberti

La Direttrice
Divisione Decentramento,
Giovani e Servizi
Anna Tornoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente
Area Verde
Sabino Palermo

Il Dirigente
Servizio Progetto AXTO – Beni Comuni –
Periferie
Valter Cavallaro

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 24 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Spoto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 maggio 2019 al 10 giugno 2019;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 6 giugno 2019.